

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIANO ESECUTIVO RETE R.I.N. - RICERCA CORRENTE RETI IRCCS 2022 - FONDO ATTIVITA’ DELLE RETI” (CODICE WFR : RCR-2022-23682294)**

**TRA**

**IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna dell’Azienda USL di Bologna** (CF 02406911202) con sede legale in Via Castiglione n. 29, Bologna (BO), CAP 40124, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Paolo Bordon, **in qualità di Capofila**, (di seguito nominato anche “Capofila” o “Leader”) dell’Associazione Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione (RIN)

**E**

**Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta** (CF 01668320151) con sede legale in Via Celoria n. 11, Milano (MI), CAP 20133, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Scientifico ad interim, Prof. Giuseppe Lauria Pinter (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Ospedale San Raffaele** (CF07636600962) con sede legale in Via Olgettina n. 60, Milano (MI), CAP20132, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore di Ricerca Dott.ssa Anna Flavia d’Amelio Einaudi, (di seguito nominato anche “Parte”)

**Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico** (CF 04724150968) con sede legale in Via Sforza n.28, Milano (MI), CAP 20122, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dott. Ezio Belleri, (di seguito nominato anche “Parte”)

**Centro “Santa Maria Nascente” IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS** (CF04793650583) con sede legale in Piazzale Morandi n. 6, Milano (MI), CAP 20121, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Presidente Don Vincenzo Barbante, (di seguito nominato anche “Parte”)

**Istituto Auxologico Italiano** (CF02703120150) con sede legale in Via Ariosto n.13, Milano (MI), CAP 20145, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mario Colombo, in forza dei poteri allo stesso conferiti giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 28 febbraio 2017, (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Humanitas Mirasole S.p.A.** (CF 10125410158) con sede legale in Via Manzoni n. 56, Rozzano (MI), CAP 20089, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Dr. Luciano Ravera, (di seguito nominato anche “Parte”)

**Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS** (CF 03254210150) con sede legale in via Mario Negrin. 2, Milano (MI), CAP 20156, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore, Prof. Giuseppe Remuzzi, (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit** (CF 02631650187) con sede legale

in Via Maugeri n. 4, Pavia (PV) , CAP 27100, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Prof. Mario Giovanni Melazzini, (di seguito nominato anche “Parte”)

**Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Nazionale “Casimiro Mondino”** (CF 00396070187) con sede legale in Via Mondino n. 2, Pavia (PV), CAP 27100, legalmente rappresentato ai fini del presente atto da Livio Pietro Tronconi, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli** (CF01647730157) con sede legale in Via Pilastroni n. 4, Brescia (BS), CAP 25125, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal dott. Renzo Baldo nella sua qualità di Direttore Generale, munito dei necessari poteri, (di seguito nominato anche “Parte”)

**San Camillo IRCCS S.r.l. Società Unipersonale** (CF04554270274) con sede legale in Via Alberoni n.70, Lido di Venezia (VE), CAP 30126, legalmente rappresentato ai fini del presente atto da Mario Bassano (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Ospedale Policlinico San Martino** (CF 02060250996) con sede legale in Largo Rosanna Benzi n. 10, Genova (GE), CAP 16132, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Scientifico, Prof. Antonio Uccelli, nato a Genova il 18/11/1964, autorizzato alla stipulazione del presente atto giusta poteri conferiti con nota prot. n. 5796 dello 08/02/2021 (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Fondazione Santa Lucia** (CF 97138260589) con sede legale in Via Ardeatina n. 306 – 354, Roma, CAP 00179, legalmente rappresentato ai fini del presente atto da Dott.ssa Maria Adriana Amadio (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli** (CF13109681000) con sede legale in Largo Francesco Vito n. 1, Roma, CAP 00168, rappresentato dal Direttore Generale Prof. Marco Elefanti (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS San Raffaele Roma** (CF10636891003), gestito da San Raffaele Roma S.r.l. Con sede legale in Via della Pisana n. 235, Roma, CAP 00163, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. Carlo Trivelli, Legale Rappresentante, (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS - Fondazione "G.B. Bietti" per lo Studio e la Ricerca in Oftalmologia ONLUS** (CF07864670588), con sede legale in Via Livorno n. 3, Roma, 00198, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Presidente e Legale Rappresentante Dott. Mario Stirpe, (di seguito nominato anche “Parte”)

**Ospedale Pediatrico Bambino Gesù** (CF 80403930581), Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Roma, Piazza S. Onofrio, 4, C.A.P. 00165, zona extraterritoriale di cui all’art 15 del Trattato del Laterano dell’11.02.1929 - Istituzione della Santa Sede in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale pro tempore, Dott.ssa Mariella Enoc, (di seguito nominato anche “Parte”)

**Neuromed IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo** (P.IVA 00068310945) con sede legale in Via Atinense n. 18, Pozzilli (IS), CAP 86077, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dall’Ing. Fabio Sebastiano (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Synlab SDN S.p.A.** (CF 01288650631) con sede legale in Via Crispi n.8, Napoli (NA), CAP 80121, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dall’Amministratore Delegato, Dott. Fabio Tedeschi, (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo** (CF 02733700831) con sede legale in Via Palermo C.da Casazza Strada Statale n. 113, Messina (ME), CAP 98124, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale dott. Vincenzo Barone (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Associazione Oasi Maria SS. ONLUS** (CF 00102160868) con sede legale in Via Conte Ruggero n. 73, Troina (EN), CAP 94018, con l’Avv. Claudio Volante, in qualità di Direttore Generale, giusti i poteri conferitigli dal Presidente dell’Ente con Procura Speciale del 24 giugno 2021 (Rep. n. 28890, Racc.a n. 16218), in Notaio di Troina Avv. Alberto Maida (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Eugenio Medea dell’Associazione La Nostra Famiglia** (CF 00307430132) con sede legale in Via don Luigi Monza, 1, Ponte Lambro (Como), CAP 22037, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dalla dott.ssa Luisa Minoli (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Istituto Giannina Gaslini** (CF 00577500101) con sede legale in Via Gerolamo Gaslini n. 5, Genova, CAP 16147, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal dr. Renato Botti (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Fondazione Stella Maris** (CF 00126240506) con sede legale in Piazza della Repubblica n.13, San Miniato (PI), CAP 56028, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dall’avv. Giuliano Maffei (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS – Fondazione di Religione e di Culto “Casa Sollievo della Sofferenza”** – Opera di San Pio da Pietrelcina (CF 00138660717) con sede legale in Viale Cappuccini, snc, San Giovanni Rotondo (FG), legalmente rappresentato ai fini del presente atto da Michele Giuliani (di seguito nominato anche “Parte”)

**Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo** (CF 00303490189) con sede legale in Via Piazzale Golgi n. 19, Pavia, CAP 27100, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal dr. Alessandro Venturi (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS INRCA Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani** (CF 00204480420) con sede legale in Via S. Margherita n.5, Ancona, CAP 60124, legalmente rappresentato ai fini del presente

atto dal Direttore Generale dr. Gianni Genga (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena** (CF 02153140583) con sede legale in Via Elio Chianesi n. 53, Roma, CAP 00144, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dalla dott.ssa Marina Cerimele (di seguito nominato anche “Parte”)

**IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani** (CF 05080991002) con sede legale in Via Portuense, 292 – 00149 Roma, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal dott. Francesco Vaia, Direttore Generale f.f. (di seguito nominato anche “Parte”)

di seguito nominati congiuntamente anche come i “Partner” o le “Parti”

#### **PREMESSO CHE**

- nell’ambito delle risorse destinate dalla Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità al potenziamento delle attività di ricerca svolte dalle reti tematiche degli IRCCS, è stato disposto che una quota dei fondi di Ricerca Corrente sia annualmente assegnata alle attività delle “Reti IRCCS” per la realizzazione di specifici progetti;
- con nota della Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del Ministero della Salute, fascicolo: 1.9.a.a.1/2022/5 ad oggetto "Procedura di assegnazione fondi per spese correnti connesse ad attività di Rete anno 2022", relativamente al “Fondo Reti” è stato comunicato l’importo del finanziamento spettante a ciascuna rete, e nella fattispecie alla Rete RIN pari ad € 663.724,00 (euro-seicentossessantatremilasettecentoventiquattro/00), a fronte della presentazione di una relazione sull’attività scientifica svolta da ciascuna Rete negli ultimi 5 anni o comunque a decorrere dall’anno di costituzione (la “Relazione”), corredata della proposta di finalizzazione del finanziamento assegnato e del budget. La nuova procedura di assegnazione, nota alle Parti, prevede che l’erogazione di detti importi sia assegnata in favore del Capofila;
- il Capofila, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna dell’Azienda USL di Bologna, per conto dell’Associazione Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione (la “Rete RIN”) ha presentato al Ministero della Salute in data 27/05/2022 con messaggio WFR ID 2022007009 la richiesta Relazione unitamente ad un piano esecutivo e allegati vari (la “Proposta”) comprendente quattro attività: Attività n.1 Sviluppo Istituti Virtuali Nazionali di patologia dal titolo “*Istituti virtuali nazionali (IVN) per lo studio delle patologie neurologiche: integrazione e complementarietà degli IRCCS per la ricerca sanitaria e la qualità dei servizi assistenziali erogati*”, Attività n. 2 Sviluppo delle piattaforme tecnologiche dal titolo “*Le piattaforme tecnologiche della Rete RIN a supporto delle attività degli IVN di Patologia*”, Attività n. 3 Mappatura biobanche e biorepository dal titolo “*Survey: le Biobanche e biorepository degli istituti della Rete RIN*”, Attività n. 4 Attività di disseminazione e formazione della Rete RIN dal titolo “*Meeting annuale e workshops degli IVN e Piattaforme Tecnologiche*”

della Rete RIN” (complessivamente “le Attività”);

- il Ministero della Salute con la nota n. 1401 del 13.04.2022 e con nota inviata, con messaggio WFR ID 2022011825 del 30.09.2022, a parziale rettifica della prima, ha comunicato la quota di finanziamento riservata al Fondo Reti, le procedure per l'erogazione delle risorse assegnate e loro modifiche, confermando il finanziamento complessivo di € 663.724,00 (euro-seicentosessantatremilasettecentoventiquattro/00);

### **CONSIDERATO CHE**

la Relazione e la Proposta della Rete RIN:

- sono state condivise ed accettate da ciascun IRCCS sopraelencato;
- le Attività saranno svolte secondo quanto dettagliato nel testo della Proposta, approvato da tutti i Partner e allegato alla presente Convenzione (**Allegato 1**);
- la Proposta prevede la ripartizione tra i predetti 30 IRCCS del finanziamento di Euro € 663.724,00 (euro-seicentosessantatremilasettecentoventiquattro/00) suddiviso nei 4 WPs e per voci di spesa;
- le Attività previste dalla Proposta si inseriscono nell'ambito delle finalità della Rete RIN e si presentano altresì coerenti con le finalità istituzionali perseguite dalle Parti;
- le Parti si impegnano a onorare tutte le scadenze e le procedure previste dal Ministero della Salute,

tutto ciò premesso e considerato, e costituendo le premesse, nonché gli allegati, parte sostanziale e integrante del presente accordo, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1.1 Oggetto della presente Convenzione è l'attuazione delle Attività dettagliatamente illustrate nella Proposta di cui sopra, così come descritte nell'Allegato 1.

### **ART. 2 – DURATA**

2.1 La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua ultima sottoscrizione e terminerà i suoi effetti alla conclusione di tutte le Attività, incluso l'invio al Ministero della Salute delle rendicontazioni scientifiche ed economiche finali.

2.2 Le Attività sono formalmente iniziate il 01.01.2022 (in attesa della sostanziale approvazione da parte del Ministero della Salute) e termineranno il 30.06.2023, come indicato nell'Allegato 1, salvo eventuale proroga che sarà formalizzata per iscritto.

### **ART. 3 –DIRETTORI SCIENTIFICI, REFERENTI SCIENTIFICI, WPs e IRCCS COINVOLTI**

3.1 I Direttori Scientifici delle Parti supervisionano e coordinano le procedure operative, svolgono verifiche di congruità e validano la rendicontazione sia scientifica sia economica delle

attività svolte all'interno dell'IRCCS di appartenenza.

3.2 I Referenti scientifici dei 4 WPs in cui sono suddivise le Attività sono indicati nell'allegato 1, così come gli IRCCS coinvolti nelle attività specifiche.

#### **ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

4.1 Il finanziamento di € 663.724,00 (euro-seicentosessantatremilasettecentoventiquattro/00) verrà ripartito tra i Partner come riportato nella scheda Budget Attività.

4.2 Il Capofila e tutti i Partner hanno provveduto a generare il CUP (Codice Unico di Progetto) per la quota di finanziamento di propria competenza, i cui codici sono riportati nell'**Allegato 2**.

4.3 E' previsto che una prima rata di finanziamento pari al 60% (sessantapercento) sarà erogata al Capofila del progetto, a titolo di acconto sarà erogata una prima rata del finanziamento sarà entro l'anno 2022. Il restante 40% (quarantapercento) del finanziamento assegnato, sarà erogato nell'anno 2023, sempre al Capofila del progetto, previa positiva valutazione della relazione scientifica e della rendicontazione delle spese sostenute a decorrere **dallo 01.01.2022 sino 30.06.2023 che dovranno essere inviate al Ministero entro e non oltre il 31.07.2023**.

Per l'effetto, il Capofila trasferirà ai Partner, mediante bonifico bancario, le rispettive quote di finanziamento con le modalità di seguito riportate:

- \* 60% della quota di competenza, a titolo di acconto;
- \* 40% della quota di competenza, a titolo di saldo, non appena sarà erogato il relativo importo dal Ministero della Salute a seguito di validazione della relazione finale, e comunque successivamente al ricevimento, a mezzo PEC, di relativa attestazione di credito nella quale ciascun Partner dovrà obbligatoriamente indicare i seguenti riferimenti:
  - Codice Progetto: **RCR-2022-23682294**
  - CUP Master: E63C22002290001
  - CUP specifico dell'IRCCS
  - Indicazioni dell'IBAN, da parte di ciascun IRCCS, per eseguire il versamento

4.4 Il trasferimento avverrà in regime di esclusione dal campo IVA, ai sensi del DPR 633/1972 e successive modificazioni, poiché ricade nella gestione dei fondi stanziati per attività di ricerca e sperimentazione. Questa specifica destinazione esclude l'utilizzo per fini diversi da quelli stabiliti nel piano economico del Progetto.

#### **ART. 5 –MODALITA' DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO**

5.1 Il contributo ricevuto dai Partner deve essere speso, da ciascuno, entro e non oltre il 30.06.2022, salvo eventuali estensioni concesse dal Ministero della Salute.

5.2 Ogni documento di spesa dovrà riportare il CUP di competenza dei singoli Partner.

5.3 Per la rendicontazione, ciascun Partner si impegna a rispettare tutte le direttive impartite

dal Ministero della Salute e a produrre il rendiconto economico nei modi e nei tempi richiesti dal Ministero stesso.

5.4 In particolare, come sopra accennato, poiché è previsto l'invio entro il 31.07.2023 al Ministero della Sanità di una rendicontazione conclusiva delle spese effettivamente sostenute al 30.06.2023, ciascun Partner si impegna a far pervenire al Capofila della Rete RIN la relazione di propria pertinenza entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima di detta scadenza (15.06.2023)

5.4 Ai fini della rendicontazione dei costi relativi alle risorse umane si fa riferimento a quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute DGRIC-MDS- Pn. 2302 del 23\6\2020.

5.5 La definitiva determinazione dell'importo terrà conto delle eventuali penalità da applicare a seguito delle valutazioni effettuate dal Ministero secondo i criteri di valutazione stabiliti nel documento di Programmazione della RCR 2022, allegato alla nota ministeriale 1401 del 13.04.2022

5.6 I Partner si impegnano a impiegare per il compimento delle Attività la totalità del finanziamento assegnato, anche al fine di garantire il rispetto dei vincoli percentuali di spesa previsti dal Ministero della Salute per le apposite voci di costo eleggibili. I Partner si impegnano a richiedere al Capofila l'autorizzazione a eventuali variazioni di budget per l'aumento delle voci di spesa soggette a vincoli percentuali. Il Capofila si impegna a monitorare il budget rispetto ai vincoli percentuali di spesa e il rispetto di tali vincoli, anche per variazioni al proprio budget, che non potranno comportare lo sfioramento dei tetti percentuali a livello complessivo. Le conseguenze del mancato rispetto di quanto sopra saranno da addebitare alla Parte inadempiente.

#### **ART. 6 – RELAZIONE SCIENTIFICA**

6.1 Per gli aspetti legati alla predisposizione e stesura della relazione scientifica i Partner dovranno relazionarsi con i Responsabili Scientifici degli Istituti Virtuali Nazionali (IVN) che a loro volta saranno coordinati dal referente scientifico del Capofila. I Responsabili Scientifici trasmetteranno tale relazione al Capofila entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal termine delle Attività, tenuto conto che il Capofila dovrà a sua volta trasmetterla al Ministero entro il giorno 31/07/2023, salvi ulteriori e diverse disposizioni ministeriali.

#### **ART. 7 - NORME APPLICABILI ALLA RICERCA E AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

7.1 Le Attività dovranno essere condotte secondo le vigenti disposizioni in materia e nel più scrupoloso rispetto del protocollo, dei principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica.

7.2 Nel caso in cui per lo svolgimento delle Attività previste dalla presente Convenzione siano necessari autorizzazioni/pareri preventivi da parte del Comitato Etico competente o di altro organismo di sorveglianza o controllo, ciascun Partner, per le attività di propria competenza, si farà carico di ottenere tali autorizzazioni. Le attività in questione potranno essere avviate unicamente

dopo l'ottenimento di tali autorizzazioni/pareri.

7.3 Le attività di trattamento dei dati personali previste dalla presente convenzione dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali tenendo anche in considerazione i provvedimenti espressi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

#### **ART. 8 - RECESSO**

8.1 Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione prima della data di cessazione, inviando alle altre Parti tramite posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data di efficacia del recesso.

8.2 Il contributo eventualmente non utilizzato, se già nelle casse della Parte che recede, dovrà essere restituito al Capofila entro la data di efficacia del recesso.

8.3 Il Capofila stabilirà, in funzione della riassegnazione delle attività sperimentali tra gli altri Partner, come ridistribuire il contributo non utilizzato.

#### **ART. 9 - MODIFICHE**

9.1 Le disposizioni della presente Convenzione potranno essere successivamente modificate soltanto con il consenso di tutte le Parti e in forma scritta, da persone munite di poteri di rappresentanza in nome e per conto delle Parti stesse.

#### **ART. 10 - PROPRIETÀ, UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI**

10.1 Ciascuna Parte resta unica titolare dei dati, conoscenze, invenzioni, materiali, know-how e diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi:

- alle proprie conoscenze pregresse, cioè generate prima della stipula della presente Convenzione ("Background");

- alle proprie conoscenze generate durante il periodo di validità della presente Convenzione, ma non in esecuzione della stessa, anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del Progetto. (Sideground).

10.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che nel corso delle attività del Progetto, verranno, e/o potrebbero essere utilizzati, in varia misura, know-how e/o beni coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità (o comunque nella disponibilità di utilizzo) di ciascuna di esse su cui le altre Parti non acquisiranno alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo, fermo restando quanto disposto dall'art. 12.

10.3 I dati grezzi raccolti, salvo i dati personali dei pazienti, che rimarranno nella piena disponibilità dei soggetti interessati, nonché i risultati, le conoscenze, il know-how e le invenzioni, ancorché non brevettabili o non brevettate, nonché i brevetti e ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dalle attività oggetto della presente Convenzione ("Risultati"), saranno di

proprietà della Rete RIN e delle Parti che li hanno generati in misura proporzionale al contributo prestatO rispettivamente dalla Rete RIN e dalle Parti al conseguimento di tali Risultati (c.d. criterio di proporzionalità rispetto ai pazienti arruolati e alle attività svolte, oltre che contributo inventivo del personale coinvolto di ciascun Partecipante).

Nel caso di possibile sfruttamento economico dei Risultati, le Parti concordano che sarà riconosciuta alla Rete RIN una misura fissa del 10%, da destinare alla realizzazione degli scopi statutari e che il restante 90% sarà riconosciuto alle Parti che li hanno generati in misura proporzionale al contributo prestatO da ciascuna al conseguimento di tali Risultati.

10.4 Resta inteso che i Risultati congiunti potranno essere utilizzati dalla Rete RIN e da ciascuna Parte contitolare degli stessi anche in assenza di consenso degli altri contitolari per meri fini non commerciali, di ricerca e di didattica, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e comunque in modo da preservare la loro eventuale brevettabilità (o l'accesso ad altra forma di tutela).

10.5 Fermo quanto previsto al comma 10.3, la Rete RIN e le Parti concorderanno in specifici accordi successivi ogni eventuale iniziativa e modalità di trasferimento tecnologico e di valorizzazione, (anche in chiave economica), dei Risultati delle Attività, quali, a titolo esemplificativo, modalità di protezione delle opere dell'ingegno (brevetto o altro diritto di privativa industriale), di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei Risultati generati e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

10.6 Nel corso dello svolgimento delle Attività, i Responsabili delle attività dovranno senza ritardo comunicare al Capofila della Rete RIN i trovati suscettibili di trasferimento tecnologico, di valorizzazione economica e/o di protezione derivanti dalle Attività.

10.7 Nell'ipotesi in cui una Parte alla quale la presente Convenzione accorda, tra gl'altri, la titolarità dei Risultati della ricerca non abbia interesse a chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti Risultati, il Capofila della Rete RIN potrà procedere autonomamente a ogni iniziativa di trasferimento tecnologico (domanda di privativa), previa autorizzazione e rinuncia da parte del titolare del diritto originario, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità, in condivisione con le altre Parti che hanno contribuito ai Risultati e che abbiano interesse alle predette iniziative. Prima di procedere in tal senso, il Capofila della Rete RIN si impegna a verificare che la Parte, alla quale la presente Convenzione accorda la titolarità dei Risultati della ricerca, non abbia effettivamente interesse, inviando una comunicazione scritta via PEC, alla quale la Parte interrogata potrà rispondere entro trenta giorni, scaduti i quali il silenzio sarà interpretato come assenza d'interesse a presentare la domanda di privativa sui predetti Risultati.

10.8 Nell'ipotesi di Risultati realizzati congiuntamente, le Parti s'impegnano a effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la protezione dei

Risultati e non contengano informazioni riservate. A tale scopo, le Parti s'impegnano a informare, mediante comunicazione a mezzo PEC il Capofila della Rete RIN e le altre Parti almeno trenta giorni prima della sottomissione del manoscritto o della prevista divulgazione, sia in forma scritta sia in forma orale, ivi comprese presentazioni a convegni, congressi, conferenze e seminari. Non sono ammesse pubblicazioni che escludano alcuna delle Parti che hanno contribuito all'esecuzione delle Attività e alla realizzazione dei risultati, se non per espressa e motivata decisione della Rete RIN.

10.9 In ogni caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori che hanno contribuito ai Risultati oggetto delle pubblicazioni, secondo gli standard scientifici e accademici, e il riconoscimento del contributo del finanziamento del Ministero della Salute.

10.10 Sono fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 2590 C.C., nella Legge n. 633/1941 e nell'art. 62 del Codice della Proprietà Industriale – C.P.I. (D.Lgs. 30/2005 e s.m.i) in tema di diritti morali dell'autore/inventore, fermo restando, per quanto riguarda la titolarità esclusiva dei diritti economici, l'applicazione dell'art. 65 co. 5 C.P.I.

#### **ART. 11 - DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE**

11.1 Le Parti si riconoscono sin d'ora un diritto reciproco di accesso e utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle attività oggetto della Convenzione e limitatamente alle informazioni strettamente necessarie per la realizzazione di detta attività e per la durata della stessa, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo scritto, la facoltà di sub licenziare a terzi. Qualsiasi accesso al Background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato per iscritto; resta inteso che la Parte titolare del Background non sarà obbligata a concedere accesso al proprio Background per ragioni diverse da quelle della presente Convenzione. E' espressamente vietato l'utilizzo del Sideground in assenza di accordo scritto fra le Parti.

#### **ART. 12 - SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI RISULTATI**

12.1 Fermi restando i diritti di accesso di cui all'articolo 11 della presente Convenzione, le Parti s'impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza, su qualsiasi aspetto, di notizia e informazione di cui venissero a conoscenza durante l'esecuzione dei progetti e iniziative, nonché sul know-how, sui materiali, dispositivi, tecnologia e attrezzature apportate dalle Parti o messe a disposizione reciprocamente, nonché su qualsiasi "Informazione Riservata", intendendosi per "informazioni riservate" tutte le informazioni, dati o conoscenze di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, in qualsiasi forma espressa e su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e in

ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati e indipendentemente dall'apposizione sugli stessi della dicitura "confidenziali" o "riservati" o "segreti", fatto salvo un diverso accordo tra le Parti.

12.2 Gli obblighi di riservatezza, definiti dalla presente Convenzione, resteranno in vigore per una durata di cinque anni decorrenti dal momento del ricevimento delle suddette Informazioni Riservate e sopravvivranno comunque alla scadenza della stessa o cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, fino al compimento di detto termine. Quanto al know-how segreto e ai segreti commerciali – intesi, ai sensi dell'art. 98 C.P.I., quali informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali – detti obblighi di riservatezza sopravvivranno alla presente Convenzione e resteranno in vigore fintanto che tali Informazioni siano mantenute in regime di segreto dal proprio titolare.

12.3 Le Parti s'impegnano a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi per qualsivoglia scopo o ragione estranea alla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione qualsiasi Informazione Riservata reciprocamente trasmessa e ricevuta durante lo svolgimento della presente Convenzione. Nel caso sia necessario comunicare a terzi qualsiasi Informazione Riservata ai fini della realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, questi ultimi saranno vincolati dagli stessi obblighi di confidenzialità previsti dalla presente Convenzione. Resta inteso che tale divulgazione potrà avvenire solo previo consenso scritto della Parte titolare delle Informazioni Riservate che si intendono divulgare a terzi per lo svolgimento della presente Convenzione, salvo quanto previsto al successivo art. 12.4.

12.4 Le informazioni Riservate potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti (o convenzionati) e ai consulenti delle Parti che abbiano necessità di conoscerle per lo svolgimento del Progetto, purché siano vincolati dalle Parti agli stessi obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione, comunque rispondendone le Parti in caso di violazioni.

Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata dalle Parti per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione.

12.5 Le Parti non potranno utilizzare, copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto della presente Convenzione e dovranno restituirle prontamente su richiesta della Parte che le ha fornite o comunque quando non più necessarie per le finalità di cui alla presente Convenzione.

12.6 Le Parti s'impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo leso il carattere della loro riservatezza, secondo le misure tecniche e organizzative che ciascuna Parte adotta nel

proteggere le proprie Informazioni Riservate, comunque caratterizzati da un livello di cura e diligenza non meno che ragionevole. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente, per iscritto alla Rete RIN, al Capofila e alle altre Parti, ogni eventuale uso non autorizzato e/o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui giunga a conoscenza e fornirà tutta l'assistenza adeguata per far cessare tale violazione.

12.7 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente Convenzione si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica che collabora a qualsiasi titolo con una delle Parti e che venga a conoscenza delle Informazioni Riservate per l'esecuzione del Progetto.

12.8 Le obbligazioni previste dalla presente Convenzione non si applicano alle Informazioni Riservate che:

- a) al momento della comunicazione siano già note alla Parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;
- b) al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall'inadempimento della presente Convenzione;
- c) debbano essere obbligatoriamente divulgate secondo quanto previsto da Leggi, Regolamenti o da ordini di Autorità Giudiziarie o Amministrative o di altri Enti Pubblici;
- d) siano comunicate a una delle Parti da terzi che, per quanto di conoscenza della Parte, ne siano legalmente in possesso e/o ne possano disporre senza violare i diritti della Parte.

12.9 Nei casi non previsti dall'art. 12.8, la Parte che abbia avuto notizia della violazione degli obblighi di riservatezza dovrà darne preventiva informativa al Capofila della Rete RIN e alle altre Parti e concordare con questi l'opportunità di eventuali opposizioni.

12.10 Le Parti sono responsabili e si impegnano a mantenere e trattare tutti i dati e le informazioni – fornite al Capofila, alla Rete RIN, e alle altre Parti, o da queste acquisite – in assoluta riservatezza, impegnandosi a estendere tale obbligo a qualunque altra persona fisica o giuridica che, collaborando con una delle Parti, venisse a conoscenza di tali dati riservati per qualsivoglia ragione.

### **ART. 13 - ASSICURAZIONI E SICUREZZA**

13.1 Ciascun Partner provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione sarà chiamato a frequentare la/le sede/i dell'altra/e Parte/i dove è eseguita l'attività.

13.2 Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale degli Enti firmatari della presente Convenzione il personale di un Partner, coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione, che si recherà presso una sede di altro Partner per l'esecuzione di lavori e/o attività relative alla presente Convenzione, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altro Partner, in particolare sarà tenuto al rispetto delle norme

dettate dal TU 81/2008; fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

13.3 Resta in capo al soggetto ospitante fornire attraverso il suo Responsabile di area, ove del caso eventuali integrazioni alla formazione sui rischi specifici, già in suo possesso. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Unico 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, è assegnata al soggetto al quale, per legge e/o per regolamento, è attribuita tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

#### **ART. 14 – ANTICORRUZIONE**

14.1 I Partner si impegnano a rispettare reciprocamente la normativa in materia di anticorruzione, di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 231/2001, e ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili (di seguito collettivamente “Norme contro la corruzione”).

14.2 Le Parti si impegnano in esecuzione del presente Contratto a conformarsi alle regole di cui sopra, per quanto a ciascuna applicabili, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alle normative sopra richiamate - a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

14.4 La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto sopra richiamato.

14.4 Ciascun Partner dichiara di aver preso visione dei piani triennali di prevenzione della corruzione (ove applicabili) e dei Codici di comportamento delle Linee guida anticorruzione e dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo degli altri Partner, reperibili sui rispettivi siti istituzionali e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

#### **ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

15.1 I Partner provvedono al trattamento dei dati personali per l'esecuzione della presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 «*Codice in materia di protezione dei dati personali*», novellato dal D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento EU n. 679 del 2016 (GDPR).

15.2 I Partner dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali”, anche di natura particolare, forniti in qualunque

forma per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, devono essere trattati esclusivamente per le finalità proprie della Convenzione.

15.3 Ciascun Partner, come sopra individuato, denominato e domiciliato, sarà autonomo titolare dei dati dallo stesso raccolti e forniti sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale.

15.4 Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali, anche di natura particolare, trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità e opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

15.5 I Partner dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna Parte per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale appositamente autorizzato e tramite collaboratori espressamente autorizzati a svolgere il trattamento derivante da questa convenzione per quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/03 per come novellato dal D.Lgs. 101/18 e aziende/fornitori esterni designati quali responsabili del trattamento, autorizzati a svolgere singole operazioni di trattamento ai sensi degli art. 28 del GDPR integrando le clausole contrattuali standard pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 199/18 e L 199/31 del 7.6.2021.

15.6 Per tutti gli altri trattamenti di dati personali, soprattutto se relativi a pazienti coinvolti nei singoli progetti di ricerca, gli ambiti di competenza e i ruoli dei singoli Centri nonché le stesse finalità e modalità del trattamento potranno trovare maggiore specificazione in appositi accordi tra i partecipanti alla Rete RIN.

15.7 In merito alle attività previste dalla presente convenzione le parti valuteranno, di volta in volta, l'opportunità e/o necessità, di esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in ossequio al disposto dell'art. 35 del GDPR .

15.8 Le parti concordano, che qualora una o specifiche attività, previste dalla convenzione, presentino particolari complessità, provvederanno ad aprire un tavolo di confronto tra gli Uffici Privacy e/o DPO di riferimento dei soggetti coinvolti, al fine di condividere le soluzioni anche mediante l'integrazione e l'armonizzazione dei processi di trattamento dei dati personali;

15.9 Considerata la determinazione congiunta di finalità e i mezzi del trattamento, le parti concordano di assumere lo status di contitolari del trattamento per quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Europeo 2016/679. Le parti si impegnano a sottoscrivere un accordo di contitolarità

secondo le previsioni della normativa di riferimento vigente.

## **ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO COMPETENTE**

16.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla Legge Italiana.

16.2 Le Parti concordano di esperire preventivamente ogni tentativo di definizione amichevole di ogni controversia nascente o comunque collegata alla presente Convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo tramite bonario componimento, il Capofila e le Parti individuano quale Foro esclusivamente competente quello di Milano, sede legale della Rete RIN, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro.

## **ART. 17 – FIRMA DIGITALE E IMPOSTA DI BOLLO**

17.1 Le Parti dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione inerente alla presente Convenzione ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) di seguito indicati:

- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche PEC [irccs@pec.ausl.bologna.it](mailto:irccs@pec.ausl.bologna.it)
- Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta PEC [protocollo@pec.istituto-besta.it](mailto:protocollo@pec.istituto-besta.it)
- IRCCS Ospedale San Raffaele Milano PEC [dir.scientifica@hsr.postecert.it](mailto:dir.scientifica@hsr.postecert.it)
- Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico PEC [protocollo@pec.policlinico.mi.it](mailto:protocollo@pec.policlinico.mi.it)
- Centro "Santa Maria Nascente" IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS [direzione.generale@pec.dongnocchi.eu](mailto:direzione.generale@pec.dongnocchi.eu)
- Istituto Auxologico Italiano PEC [segsci.auxologico@pec.it](mailto:segsci.auxologico@pec.it)
- IRCCS Humanitas Mirasole S.p.A. PEC [humanitasmirasole@legalmail.it](mailto:humanitasmirasole@legalmail.it)
- Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS PEC [direzione@pec.marionegri.it](mailto:direzione@pec.marionegri.it)
- IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit PEC [direzione.scientifica@pec.icsmaugeri.it](mailto:direzione.scientifica@pec.icsmaugeri.it)
- Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Nazionale "Casimiro Mondino" [direzione.scientifica@pec.mondino.it](mailto:direzione.scientifica@pec.mondino.it)
- IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli PEC [segreteria.scientifica.irccs.plv@pec.fatebenefratelli.eu](mailto:segreteria.scientifica.irccs.plv@pec.fatebenefratelli.eu)
- San Camillo IRCCS S.r.l. Società Unipersonale PEC [sancamilloirccsve@legalmail.it](mailto:sancamilloirccsve@legalmail.it)
- IRCCS Ospedale Policlinico San Martino PEC [protocollo@pec.hsanmartino.it](mailto:protocollo@pec.hsanmartino.it)
- IRCCS Fondazione Santa Lucia PEC [fondazionesantalucia@pec.fondazionesantalucia.it](mailto:fondazionesantalucia@pec.fondazionesantalucia.it)
- IRCCS Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli PEC [protocollo.generale.gemelli@pec.it](mailto:protocollo.generale.gemelli@pec.it)
- IRCCS San Raffaele Roma PEC [sr.roma.fiscale@legalmail.it](mailto:sr.roma.fiscale@legalmail.it)

- IRCCS - Fondazione "G.B. Bietti" per lo Studio e la Ricerca in Oftalmologia ONLUS PEC [fondazionebietti@legalmail.it](mailto:fondazionebietti@legalmail.it)
- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù PEC [direzione.scientifica@pec.opbg.net](mailto:direzione.scientifica@pec.opbg.net)
- Neuromed IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo PEC [neuromed@pec.it](mailto:neuromed@pec.it)
- IRCCS Synlab SDN S.p.A. PEC [sdnspa@pec-sdn-napoli.it](mailto:sdnspa@pec-sdn-napoli.it)
- IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo PEC [irccsneurolesi\\_ds@pec.it](mailto:irccsneurolesi_ds@pec.it)
- IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Onlus PEC [associazioneoasimariassonlus@pec.it](mailto:associazioneoasimariassonlus@pec.it)
- IRCCS Eugenio Medea dell'Associazione La Nostra Famiglia PEC [segreteria.scientifica@pec.emedeait](mailto:segreteria.scientifica@pec.emedeait)
- IRCCS Istituto Giannina Gaslini PEC [dirscientifica@pecgaslini.it](mailto:dirscientifica@pecgaslini.it)
- IRCCS Fondazione Stella Maris PEC [fondazionestellamaris@pec.it](mailto:fondazionestellamaris@pec.it)
- IRCCS Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina" PEC [direzione.generale@pec.operapadrepio.it](mailto:direzione.generale@pec.operapadrepio.it)
- Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo PEC [direzione.scientifica@pec.smatteo.pv.it](mailto:direzione.scientifica@pec.smatteo.pv.it)
- IRCCS INRCA Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani PEC [inrca.protocollo@actaliscerymail.it](mailto:inrca.protocollo@actaliscerymail.it)
- IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena PEC [dirscire@cert.ifo.it](mailto:dirscire@cert.ifo.it)
- IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani PEC: [direzionescientifica@pec.inmi.it](mailto:direzionescientifica@pec.inmi.it)

impegnandosi le Parti a comunicarsi tempestivamente eventuali modifiche.

17.2 La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, in virtù dell'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.

17.3 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal Capofila della Rete RIN ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Aut. Int. Fin. Milano n. 3/17848/95 del 10/1/96.

#### **ART. 18 – REGISTRAZIONE**

18.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico delle Parti interessate.

*Allegato 1*

*Allegato 2*

La data della sottoscrizione è quella dell'ultima firma digitale apposta.

**Per IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna**

(Dott. Paolo Bordon )

**Per IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna- Capofila Rete RIN -**  
(Prof. Raffaele Lodi )

**Per Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta**  
(Prof. Giuseppe Lauria Pinter)

**Per IRCCS Ospedale San Raffaele**  
(Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi )

**Per Fondazione IRCCS Ca'Granda-Ospedale Maggiore Policlinico**  
(Dott. Ezio Belleri )

**Per Fondazione IRCCS Don Carlo Gnocchi Onlus**  
(Don Vincenzo Barbante)

**Per IRCCS Istituto Auxologico Italiano**  
(Dott. Mario Colombo)

**Per IRCCS Humanitas Mirasole**  
(Dott. Luciano Ravera)

**Per Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri**  
(Prof. Giuseppe Remuzzi)

**Per IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri**  
(Prof. Mario Giovanni Melazzini)

**Per Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino**  
(Prof. Livio Pietro Tronconi)

**Per IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli**

(Dott. Renzo Baldo)

Per **San Camillo IRCCS S.r.l. Società Unipersonale**

(Dott. Mario Bassano)

Per **IRCCS Ospedale Policlinico San Martino**

(Prof. Antonio Uccelli)

Per **Fondazione IRCCS Santa Lucia**

(Dott.ssa Maria Adriana Amadio)

Per **Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS**

(Prof. Marco Elefanti)

Per **IRCCS San Raffaele Roma**

(Dott. Carlo Trivelli)

Per **Fondazione IRCCS GB Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia ONLUS**

(Dott. Mario Stirpe)

Per **IRCCS Istituto Ospedale Pediatrico Bambino Gesù**

(Dott.ssa Mariella Enoc)

Per **Neuromed IRCCS Neuromed Istituto Neurologico Mediterraneo**

(Ing. Fabio Sebastiano)

Per **IRCCS Synlab SDN S.p.A.**

(Dott. Fabio Tedeschi)

Per **IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo**

(Dott. Vincenzo Barone)

Per **IRCCS Associazione Oasi Maria SS. ONLUS**

(Avv. Claudio Volante)

per **IRCCS Eugenio Medea dell'Associazione La Nostra Famiglia**

(Dott.ssa Luisa Minoli)

per **IRCCS Istituto Giannina Gaslini**

(Dott. Renato Botti)

Per **IRCCS Fondazione Stella Maris**

(Avv. Giuliano Maffei)

Per **IRCCS Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” – Opera di San Pio da Pietrelcina**

(Dott. Michele Giuliani)

Per **Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo**

(Dott. Alessandro Venturi)

Per **IRCCS INRCA Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani**

(Dott. Gianni Genga)

Per **IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena**

(Dott.ssa Marina Cerimele)

Per **IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani**

(Dott. Francesco Vaia)